

RISPOSTA AL QUESITO POSTO DALL'U.P. DI FORLI'-CESSENA Prot. n. 1727/Uff. Leg

L'UP di Forlì-Cesena chiede se sia corretto il provvedimento adottato dal Giudice Delegato che ha escluso dal privilegio di cui all'art. 2751-bis cod. civ. i crediti del professionista relativi ad attività svolta in epoca anteriore al biennio (la norma, testualmente, fa riferimento a "le retribuzioni dei professionisti e di ogni altro prestatore d'opera dovute per gli ultimi due anni di prestazione").

Per rispondere al quesito così posto appare illuminante proprio il principio sancito dalla stessa sentenza della cassazione menzionata nel provvedimento del GD, ossia Cassazione civile, sez. VI, 28/01/2014, n. 1740 la cui massima recita testualmente: "In tema di privilegio generale sui beni mobili dovuto sui compensi per le prestazioni professionali rese dall'avvocato, in caso di plurimi incarichi svolti dal professionista il termine temporale degli ultimi due anni di prestazione previsto dall'art. 2751 bis, n. 2, cod. civ., va riferito al complessivo rapporto professionale, sicché restano fuori dal privilegio i corrispettivi degli incarichi conclusi in data anteriore al biennio precedente la cessazione del complessivo rapporto".

Lo stesso Giudice delegato, quindi, ammette che il termine di due anni sancito dalla norma codicistica decorre, a ritroso, dalla conclusione dell'incarico anche quando si tratti di plurimi incarichi da considerarsi come un unico complessivo rapporto professionale".

Il principio viene ripreso da diverse altre pronunce della Corte di Cassazione fra le quali si vedano, ex plurimis, le seguenti.

Cassazione civile, sez. I, 14/10/2015, n. 20755

In tema di privilegio generale sui beni mobili dovuto sui compensi per le prestazioni rese dal professionista, in caso di plurimi incarichi il termine temporale degli "ultimi due anni di prestazione" previsto dall'art. 2751 bis, n. 2, c.c., va riferito al complessivo rapporto professionale, sicché restano fuori dal privilegio i corrispettivi degli incarichi conclusi in data anteriore al biennio precedente la cessazione del complessivo rapporto.

Cassazione civile, sez. I, 27/02/2001, n. 2838

L'art. 2751 bis, n. 2, c.c. (a norma del quale hanno privilegio sui mobili i crediti riguardanti le retribuzioni dei professionisti e di ogni altro prestatore d'opera intellettuale dovute per gli ultimi due anni della prestazione) va interpretato nel senso che le prestazioni del professionista vanno valutate unitariamente, con riferimento al momento in cui sono richiesti o devono essere determinati gli onorari, ancorché si riferiscano ad attività svolte oltre il biennio.

Cassazione civile, sez. I, 13/05/2011, n. 10658

In tema di privilegio generale sui beni mobili, dovuto sui compensi per le prestazioni professionali rese dall'avvocato, il limite temporale stabilito dall'art. 2751 bis n. 2 c.c. — che riconosce detto privilegio ai crediti sulle retribuzioni dei professionisti e di ogni altro prestatore d'opera intellettuale per gli ultimi due anni di prestazione — va inteso nel senso che, mentre per gli onorari si tiene conto del momento in cui la prestazione professionale, unitariamente considerata, è stata portata a termine, sebbene alcune attività siano state svolte in epoca anteriore al biennio, purché risultino tra loro collegate, in quanto espressione del medesimo incarico, per i diritti, che maturano con il compimento delle singole prestazioni, la liquidazione va fatta in base alla tariffa vigente a quel momento, poiché per essi deve tenersi conto soltanto di quelle poste in essere nel periodo in questione (conf. Cassazione civile, sez. I, 30/12/2005, n. 288)

Ne deriva che la decisione del GD appare erronea e merita di essere impugnata nelle forme di legge.

Avv. Francesco Stolfa

Giuslavorista - Docente Univ. Bari "Aldo Moro"
Ufficio Legale ANCL-SU - Roma